



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 settembre 2018 n.131

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 88 della Legge 21 dicembre 2017 n.147;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 25 settembre 2018;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

FONDO STRAORDINARIO DI TUTELA DALLE FRODI FINANZIARIE

Art. 1

(Premesse e finalità)

1. Il presente decreto delegato disciplina ai sensi dell'articolo 88 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 l'introduzione nell'ordinamento sammarinese di un intervento in favore di coloro che hanno subito perdite economiche a seguito di frodi o truffe compiute da soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165.

Art. 2

(Presupposto)

1. Presupposto per accedere al fondo straordinario è la sussistenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato emessa nei confronti di un soggetto autorizzato, avente a oggetto l'accertamento di un reato contro il patrimonio che contempli una perdita finanziaria per il soggetto tutelato, derivante dal compimento di frodi o truffe.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, i termini sotto riportati assumono i seguenti significati:
- a) "frodi o truffe": si intendono tutti quei reati di natura patrimoniale che procurano un ingiusto profitto in capo al soggetto autorizzato cagionando un danno al cliente;
 - b) "soggetti autorizzati": soggetti che esercitano ai sensi della Legge n. 165/2005 le attività riservate;

- c) “confisca di beni, fondi e valori”: così come definito all’articolo 147 del codice penale;
- d) “fondo”: fondo straordinario istituito con la Legge n. 147/2017;
- e) “Banca Centrale”: Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche.

Art. 4

(Ambito di applicazione)

- 1. Possono accedere al fondo coloro che possiedono i requisiti di cui all’articolo 5 a condizione della sussistenza dei presupposti previsti all’articolo 2.
- 2. L’accesso al fondo avviene mediante presentazione di apposita istanza alla Banca Centrale.

Art. 5

(Requisiti soggettivi)

- 1. Per presentare istanza di accesso al fondo straordinario il soggetto richiedente deve provare di aver impiegato o investito proprie disponibilità presso un soggetto autorizzato, anche tramite l’accensione di un mandato fiduciario.
- 2. Il soggetto deve provare di non avere concrete possibilità di recupero di quanto perso.
- 3. Il soggetto richiedente deve espressamente rinunciare in favore dell’Ecc.ma Camera a qualunque credito, rimborso o indennizzo connesso con il danno subito.

Art. 6

(Natura del fondo)

- 1. Il fondo è gestito dalla Banca Centrale attraverso un apposito organo nominato al proprio interno. Ha natura di patrimonio avente un’autonoma destinazione, ossia vanta autonomia patrimoniale perfetta rispetto alla Banca Centrale.
- 2. Il fondo è alimentato:
 - a) dal 1,5% dell’ammontare delle somme effettivamente incassate da confisca di beni, fondi e valori, a decorrere dall’esercizio finanziario 2019;
 - b) dal contributo dello Stato pari al 0,20 per mille delle entrate del Bilancio consuntivo, detratte le partite di giro ed i mutui a pareggio, a decorrere dall’esercizio finanziario 2019.

Art. 7

(Modalità di utilizzo delle somme)

- 1. Con apposito regolamento emanato dalla Banca Centrale dovranno essere definite:
 - a) le modalità di presentazione dell’istanza di accesso al fondo straordinario e le condizioni;
 - b) la documentazione necessaria da allegare all’istanza;
 - c) i termini per il deposito dell’istanza;
 - d) i tempi di risposta di Banca Centrale circa l’autorizzazione all’accesso al fondo;
 - e) i casi di esclusione;
 - f) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita;
 - g) le modalità per presentare opposizione nel caso di diniego all’accesso;

- h) le modalità per dimostrare l'assenza di “*concrete possibilità di recupero*” di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 8

(Norma finale e di coordinamento)

1. Il presente decreto delegato opera nei limiti del campo di applicazione sopra previsto e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Gli accessi al fondo sammarinese di indennizzo degli investitori di cui al Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 110 e al fondo oggetto del presente decreto non sono cumulabili nei limiti di importo già liquidati da uno dei due.
3. Gli accessi al fondo di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 56 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189 e al fondo oggetto del presente decreto delegato non sono cumulabili nei limiti di importo già liquidati da uno dei due.
4. Il presente decreto delegato si applica alle sentenze passate in giudicato successivamente alla sua entrata in vigore.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 settembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti